

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1069/84 DELLA COMMISSIONE****del 17 aprile 1984****che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, in applicazione

— del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/84<sup>(4)</sup>,

e

— del regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 578/84<sup>(6)</sup>,

gli organismi d'intervento vendono latte scremato in polvere entrato all'ammasso pubblico anteriormente al 1° marzo 1983 ;

considerando che i quantitativi ancora disponibili del prodotto che soddisfano a tale requisito di età sono ormai limitati ; che è perciò necessario estendere le vendite suddette al latte scremato in polvere entrato all'ammasso anteriormente al 1° maggio 1983, onde permettere il normale proseguimento di questa misura ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 1 rispettivamente del regolamento (CEE) n. 368/77 e del regolamento (CEE) n. 443/77, la data del 1° marzo 1983 è sostituita da quella del 1° maggio 1983.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU n. L 67 del 9. 3. 1984, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.<sup>(6)</sup> GU n. L 64 del 6. 3. 1984, pag. 6.